

RELAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT

Allegato “A” alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del ____

RELAZIONE AI SENSI ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. 179/2012 CONCERNENTE
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI “GESTIONE DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT “ Via Cesare Pavese “

La presente relazione è finalizzata ad evidenziare le ragioni ed il rispetto della sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria in relazione alla procedura di affidamento in concessione della gestione del Palazzetto dello Sport di Candelo , nel rispetto di quanto previsto dal comma 20, art. 34 del D. L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 che recita: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità' della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

“...nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”

PREMESSE

Il Comune di Candelo è proprietario dell’impianto sportivo sito in via Cesare Pavese n. 2 , denominato “Palazzetto dello Sport “ costituito da immobile principale ed aree di pertinenza, attrezzature e materiali.

Gli impianti sportivi in Candelo, vennero gestiti dalla Società I Borghi srl (*con socio unico il Comune di Candelo - giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 30/03/2007- mediante affidamento in “ house”*) sino al 30/06/2020 (con interruzione attività sportiva e chiusura degli stessi a causa pandemia COVID-19).

A seguito di scioglimento e liquidazione della società stessa, a fare data dal 30/06/2020, vennero riconsegnati al Comune , che con DGC n. 89 in data 23/06/2020 dispose di **confermare la volontà di esternalizzare la gestione degli impianti sportivi e nelle more della finalizzazione**, considerato il periodo di interruzione di attività sportiva dal 30 giugno al 1 settembre 2020, **di procedere direttamente alla gestione ordinaria degli impianti in termini di consumi, manutenzioni ordinarie e a quant’altro necessario alla corretta conservazione del bene.**

Dispose altresì di, congiuntamente all’allora gestore e partendo dalle misure già attuate dallo stesso, procedere ad un’attenta valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico per ogni sito sportivo (*luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un*

insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori), ad una accurata analisi delle diverse attività sportive che si dovranno svolgere presso i diversi impianti sportivi, ad una puntuale individuazione delle maggiori spese obbligatorie, urgenti ed indifferibili derivanti dall'adeguamento strutturale e gestione degli impianti a causa dell'emergenza sanitaria.

Con deliberazione n. 162 in data 15/10/2020, considerato che la gestione diretta dei suddetti impianti risulta troppo gravosa per l'Ente e che quindi l'Amministrazione intende affidare, per il tempo strettamente necessario ad espletare la procedura di evidenza pubblica (nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e di non discriminazione), stabilì, per i motivi esplicitati nello stesso atto deliberativo, di affidare la gestione del Palazzetto dello Sport all'Associazione Sportiva Dilettantistica del territorio.

Il suddetto affidamento non venne finalizzato (e la gestione restò a carico del Comune) in quanto, con DPCM l'attività sportiva dilettantistica venne sospesa consentendo il solo utilizzo per allenamenti e competizioni nazionali (giusto a D.P.C.M. del 24/10/2020 l'art. 1 – comma 9 lettera e).

In forza del richiamato DPCM e per le motivazioni espresse nella delibera stessa, con DGC n. 89 in data 24/06/2021 venne confermato l'utilizzo (uso esclusivo) del Palazzetto da parte di Associazione sportiva, sino al 30/09/2021;

Successivamente, con la ripresa in sicurezza delle attività sportive, con deliberazione n. 135 in data 28/09/2021 la Giunta stabilì di procedere con l'affidamento della gestione (giusta deliberazione G.C. n. 162/2020) nelle more della procedura di gara, sino al 30/06/2022 (Convenzione Rep. 2491/2021).

Tutto ciò premesso visto l'approssimarsi del termine di scadenza della suddetta convenzione è necessario avviare la procedura per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

LE RAGIONI DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno possibilità di usufruirne a prezzo accessibile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali, si può concludere che le due testé citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse

generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

Inoltre, l'ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

Nel D.Lgs. 175/2017 si trova per la prima volta una definizione di Servizio di Interesse Generale (SIG) anche a rilevanza economica (SIEG). L'art. 3, comma 1, lett h) definisce i servizi di interesse generale: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale; questi ultimi, ai sensi della successiva lett. i) sono i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.

L'Amministrazione Comunale ritiene che ricorrere al libero mercato al fine di individuare un unico soggetto gestore sia la soluzione migliore per garantire un'ottimale ed efficiente gestione dello stesso, in vista del soddisfacimento dei bisogni della collettività.

La gestione di un impianto sportivo rientra nell'area dei servizi alla persona in quanto viene senza alcun dubbio riconosciuta l'importanza dello sport, inteso come pratica sportiva, ai fini dell'aggregazione sociale, della salute e della formazione con particolare riguardo alla popolazione più giovane.

In questo senso gestire un impianto sportivo significa gestire un "servizio pubblico", ovvero un'attività esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale.

La necessità di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, di avere un assetto organizzativo unitario e uno stabile e unico soggetto gestore, costituiscono ragioni adeguate per l'affidamento a un soggetto esterno scelto mediante procedura ad evidenza pubblica.

Per contro la gestione diretta dell'impianto sportivo comporterebbe per il Comune farsi carico di esigenze, a volte complesse, sia nel campo dell'organizzazione e della gestione amministrativa, sia in quello della ricerca di necessarie risorse per garantire l'autofinanziamento delle spese gestionali ed un'adeguata organizzazione e dotazione di servizi capaci di valorizzare la struttura.

La dimensione dell'Ente e la mancanza nella propria dotazione organica di figure adeguate per numero e competenza sono motivi sufficienti a escludere, a priori, tale forma di gestione dell'impianto.

Richiamato l'art. 90, comma 25, Legge n. 289/02 :” *“...nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di*

criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento"

Si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, che inducono l'Amministrazione Comunale ad operare la scelta di affidamento ad un soggetto terzo, dotato delle capacità organizzativa e finanziaria sufficienti per acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico.

L'amministrazione Comunale ritiene che ricorrere al libero mercato, al fine di individuare un soggetto gestore sia la soluzione migliore per garantire un'ottimale ed efficiente gestione dello stesso.

FORMA DELL'AFFIDAMENTO PRESCELTA La disciplina della concessione dei servizi è sancita nella parte Terza del codice dei contratti pubblici approvato dal D.Lgs. 50/2016 all'art. 164 e seguenti. La scelta di tale forma di gestione si basa fundamentalmente sulle seguenti ragioni:

- a) strutturazione trilaterale del rapporto tra utenti del servizio, amministrazione concedente e soggetto concessionario-gestore;
- b) riconduzione in capo al soggetto concessionario del rischio gestionale in ordine al servizio affidato;
- c) possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione dei servizi in concessione, grazie alla maggiore autonomia operativa del concessionario e, conseguentemente, alla possibilità di realizzare attività innovative e migliorative inerenti la qualità del servizio reso.

Si è del parere che la concessione di servizio, meglio di ogni altra, riesca a contemperare i principi di trasparenza del pubblico con quelli di economicità ed imprenditorialità del privato, consentendo, altresì, di mantenere in capo al Comune una forma di controllo e supervisione rispetto alla conduzione del servizio, senza snaturare uno schema organizzativo di natura privatistica snello ed esterno all'Ente.

DURATA DELLA CONCESSIONE: verrà prevista in anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di stipula della convenzione e con possibilità di ripetizione per altri tre anni, a seguito di apposita valutazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e previa adozione di un provvedimento amministrativo espresso. Tale facoltà sarà subordinata ad una procedura di rinegoziazione dei termini del servizio nella sua complessità, fatta salva la conformità sostanziale sia al livello unico di progettazione della gara, sia al progetto presentato dell'OE in sede di aggiudicazione sia la verifica di proposte migliorative dei medesimi. Il concessionario si obbliga a non apportare modifiche strutturali, innovazioni e/o trasformazioni, ai locali senza esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Al termine della concessione, il Concessionario sarà tenuto a proseguire la gestione dell'impianto, alle stesse condizioni, per un periodo di anni 1, ove il Comune lo richieda espressamente al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio nelle more di un nuovo affidamento in gestione.

VALORE DELLA CONCESSIONE : per un complessivo massimo di anni 6 (3+3) è pari ad €.318.000,00=IVA esclusa. Tale importo è stato determinato in base al Prospetto Finanziario di previsione.

Il suddetto valore, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, non impone, per l'individuazione del concessionario, l'attivazione di una gara europea e tuttavia al fine di garantire la massima concorrenza,

trasparenza e partecipazione, verrà indetta, una procedura negoziata aperta a tutti gli operatori del settore sportivo, preceduta da apposita manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi del D.Lgs 50/2016 , con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

IL Comune intende acquisire il servizio secondo le procedure e le norme del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con mandato alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Biella di indire una procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016

L'analisi economico-finanziaria che si è tenuta come riferimento della scelta del modello gestionale del servizio ha evidenziato la sostenibilità del modello della Concessione di servizi a terzi.

L'operatore a cui affidare in concessione la gestione dell'impianto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: • compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto della concessione; • solidità economica e finanziaria certificata; • applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti di tutti gli operatori;

Quanto alle **modalità gestionali** in estrema sintesi :

Al Concessionario con la firma del contratto competerà l'onere di gestire e mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature e la responsabilità, sotto tutti gli aspetti di legge, della conduzione del servizio. In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dei locali e strutture, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso di tutte le strutture e relativi accessori e pertinenze graverà sul concessionario, che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve, intendendosi delegato dal concedente nell'esercizio di tutti i diritti ed obblighi che comporterebbero al concedente stesso nella gestione. La gestione dell'impianto, dovrà essere svolta dal concessionario con propri capitali e propria struttura tecnico- operativa e comporterà quindi in specifico l'assunzione degli oneri declinati nella documentazione di gara, che a titolo semplificativo e non esaustivo si possono riassumere in:

Apertura, chiusura, custodia e pulizia dell'impianto;

Manutenzione ordinaria della struttura e delle relative attrezzature, nel rispetto delle normative vigenti, nonché delle strutture tecnologiche interne;

Pagamento delle bollette di gas metano, energia elettrica, telefono, acqua potabile, raccolta e smaltimento rifiuti. La Concessionaria dovrà direttamente sottoscrivere i vari contratti con le società eroganti - Spese per polizze assicurative: Responsabilità Civile, Furto e Incendio per tutte le attività effettuate nell'impianto.

Gestione e manutenzione ordinaria della CENTRALE TERMICA del palazzetto dello sport, per cui il Concessionario dovrà garantire la conduzione tramite ditta specializzata, provvedendo alla nomina del Terzo responsabile, secondo le vigenti leggi in materia;

Saranno a carico del Comune le spese inerenti la manutenzione straordinaria fatta eccezione per gli interventi conseguenti a danni prodotti dalla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria e derivanti da incuria e/o imperizia del personale alle dipendenze del Concessionario, da utenti o da terzi stessi o causati da utenti e/o terzi.

Quanto agli aspetti economici si prevede che L'Amministrazione Comunale possa procedere all'assegnazione di contributi al concessionario per coprire l'eventuale disavanzo delle spese di gestione del Palazzetto per un massimo complessivo pari ad € 20.000,00= a stagione sportiva/a annuo e a seguito di specifici progetti di animazione sociale o di ampliamento dell'offerta sportiva. Tali progetti dovranno essere concordati tra il concessionario e Amministrazione Comunale.

Le tariffe di utilizzo saranno stabilite dalla Giunta Comunale e riscosse direttamente dal concessionario, che inoltre avrà il diritto di introitare interamente ogni altro corrispettivo derivante da attività/servizi riconducibili all'utilizzo dell'impianto.

L'equilibrio economico finanziario verrà garantito dal ricavo per le tariffe dell'utilizzo, da ogni possibile introito derivante da attività complementari (compatibili con la natura dell'impianto e nel rispetto delle normative vigenti) che il Concessionario deciderà di organizzare e gestire e dell'eventuale contributo comunale a copertura dell'eventuale disavanzo gestione.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e delle relative pertinenze costituisce un servizio pubblico locale di rilevanza economica. La forma di affidamento del servizio, mediante gara di evidenza pubblica, la cui natura giuridica di concessione di servizio pubblico locale, è idonea ad assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione.

La successiva pubblicazione sul sito internet comunale della presente relazione è idonea a garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento.

Candelo, 18/05/2022

Il Responsabile del servizio
F.to in originale
Mariacristina Anselmo